

# COMUNE DI CAMPOTOSTO



Provincia di L'Aquila

Piazza del Municipio 67010 Campotosto (AQ) Tel. 0862/900142 Fax 0862 900320

Ordinanza n° 16

Prot. 3027

Del 24 SET. 2011

Oggetto: *Tutela dell'Igiene e del decoro urbano delle aree verdi del Comune di Campotosto (AQ).*

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

*il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente, ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute della collettività e al decoro umano;*

*il Comune di Campotosto, in particolare, assicura, tramite i soggetti gestori, il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani di qualsiasi natura e provenienza, di trasporto e smaltimento degli stessi in discarica o in impianti autorizzati, di spazzamento in aree pubbliche o a uso pubblico, di pulizia e manutenzione dei cassonetti e di ogni altra attività di nettezza dell'abitato urbano;*

*il Comune di Campotosto, inoltre, garantisce, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, l'igiene e la salute pubblica;*

### **Premesso altresì che:**

*E' intendimento di questa amministrazione salvaguardare gli interessi connessi all'Ambiente, all'Igiene ed alla Sanità;*

### **Ritenuto necessario:**

*Attuare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, volta a contenere la proliferazione degli agenti infestanti e a rimuovere le cause che ne incentivano la presenza;*

### **Rilevato al riguardo:**



*la necessità di operare nella contestualità di interventi fra Soggetti Pubblici e quelli Privati al fine di attuare uno sforzo comune, attraverso la loro piena adesione alle osservanze delle misure di profilassi previste dal provvedimento sindacale e di seguito elencate;*

**Visti:**

*gli artt. 13 e 32 della Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Locale nella quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;*

*L'art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);*

*La legge n. 689/1981 e s.m.i. (Modifiche al Sistema Penale);*

*Gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);*

*Gli artt. 192 e 196 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia Ambientale)*

*Il D. Lgs. n. 4/2008, che corregge ed integra il D. Lgs. 152/2006;*

*La legge Regionale n. 45/2007 (Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti);*

*l'art. 6 della Legge n. 125/2008 (Misure urgenti in Materia di sicurezza pubblica);*

*Il Vigente Regolamento Comunale di Polizia Municipale;*

## **ORDINA**

*A tutti i proprietari, a tutti i titolari di diritti equipollenti, nonché a tutti gli amministratori di beni immobili (edifici, costruzioni, locali, terreni e spazi) pubblici e privati, siti nel territorio del comune e classificati agibili o parzialmente agibili, di osservare le seguenti misure preventive:*

- 1. I giardini o terreni incolti devono essere tenuti costantemente puliti da erbacce, detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di auto e qualsiasi altro tipo di rifiuto;*
- 2. Le aree di proprietà o di conduzione dei soggetti pubblici e privati, cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili, e qualsiasi altra area che sia contenuta nel perimetro urbano devono essere mantenute costantemente sgombre da erbacce, sterpi, da altra vegetazione spontanea e da rifiuti comunque intesi, nonché da sporcizia e materiali diversi che, se non gestiti, possano costituire rifugi per ratti e altri animali. I rifiuti provenienti dallo sfalcio e dalle potature dovranno essere avviati rapidamente al recupero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;*

## **ORDINA INOLTRE**

*A tutti gli allevatori di animali e a tutti i possessori di animali da cortile, di rispettare le seguenti norme di gestione:*

- 3. Stalle e allevamenti di animali, autorizzati secondo la disciplina vigente vanno posti ad almeno 350 mt. dai centri abitati ;*
- 4. Nel periodo estivo le masse di letame prodotto devono essere accuratamente coperte affinché si sviluppino temperature superiori a 45 gradi che non consentono la maturazione delle uova di mosca;*
- 5. Nel periodo invernale i cumuli di letame devono essere rivoltati con mezzi meccanici in modo da esporre le larve a temperature troppo basse per il loro sviluppo;*
- 6. I locali in cui vengono custoditi gli animali da allevamento devono essere adeguati alla taglia ed al peso degli stessi, ossia devono essere almeno il decuplo della taglia dell'animale; devono essere puliti quotidianamente e non devono essere strutturati in modo tale da comportare sofferenza all'animale; gli animali da cortile devono essere allevati rigorosamente "a terra";*



7. In ogni stalla, locale o recinto dovrà essere garantita la permanenza di acqua di abbeverata, fresca, pulita ed in quantità sufficiente.

Ai titolari di stabilimenti di produzione, lavorazione e preparazione alimenti di osservare le seguenti misure:

8. Le aperture esterne devono essere adeguatamente protette dalla penetrazione delle mosche e zanzare;
9. I depositi di rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriori lavorazioni che non sia possibile asportare giornalmente, devono essere protetti dall'invasione delle mosche con mezzi idonei.

## AVVERTE

Che tutti i soggetti pubblici e privati sono tenuti al rispetto di quanto riportato nella presente ordinanza, nonché al rispetto di tutte le leggi e regolamenti ivi menzionati;

Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza, sarà attribuita a chiunque risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito oggetto delle stesse;

Che, a norma dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. competente ai sensi della L. 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.98 del D.P.R.24 novembre 1971, a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del presente atto;

Che ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il sig. Roberto MANZOLINI;

Che in caso di inosservanza a quanto prescritto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro secondo la seguente tabella:

VIOLAZIONE	Importo	
	Minimo	Massimo
Omessa effett. ne delle operazioni di pulizia di cui al punto 1) e 2)	€.100,00	€.500,00
Inosservanza alle norme di gestione di cui ai punti 3);6);7);8);e 9)	€.300,00	€.500,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 4) e 5)	€.25,00	€.500,00

Che le sanzioni sopraindicate possono essere definite entro sessanta (60) giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento, con il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge 689/1981) ovvero nella misura pari alla terza parte del massimo o, se più vantaggiosa, del doppio del minimo oltre alle spese di procedimento, sul c.c. n° \_\_\_\_\_ intestato a comune di Campotosto Servizio di Tesoreria - violazione Ordinanza Sindacale Pulizia aree verdi n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che, avverso il verbale di accertamento è ammesso ricorso ai sensi di legge;

Che il Comune di Campotosto, in caso di accertata inadempienza segnalata dagli organi di controllo, si riserva di eseguire d'ufficio anche senza previa diffida dei casi d'urgenza, tutti gli interventi necessari con il successivo addebito delle spese sostenute al trasgressore da liquidarsi con apposita procedura ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910;

Che saranno a carico del trasgressore e del soggetto solidale, le spese del procedimento e delle eventuali notifiche.



## **DISPONE**

- *Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi da parte degli Uffici competenti nonché tramite la pubblicazione sul Albo on-line ed Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dello stesso;*
- *Che copia del presente atto potrà essere richiesta presso la sede del Comune;*
- *Che tutte le forze dell'Ordine e gli Uffici competenti siano incaricati, per quanto di competenza, delle vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza applicando, in caso di trasgressione, le sanzioni previsti dalla normativa vigente.*

Emessa dalla residenza Comunale il 24 SET. 2011

Firmato  
IL SINDACO

Antonio DI CARLANTONIO

